

Decreto Legislativo 27 giugno 2000, n. 214

"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78. "

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 dell'1 agosto 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive, tra l'altro, del citato decreto legislativo n. 464 del 1997;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, espressi, rispettivamente, in data 13 giugno 2000 e 15 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. E' istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio";

b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso

le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio;

c) al comma 4 le parole: "seconda scuola militare dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "scuola militare Teulie". Tale denominazione puo' essere modificata con "decreto del Ministro della difesa";

d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, e' sostituito dal seguente: "L'ordinamento della scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell'Aeronautica militare e' stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica .

4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, e' abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.

4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. E' abrogato l'articolo 3 del regio decreto 1o maggio 1930, n. 726."

Art. 2.

1. Dopo le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono aggiunte le tabelle C e D allegate al presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e' sostituito dai seguenti:

"2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate.

2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa."

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1;

b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;

c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di

- cui all'articolo 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori;
- d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;
- e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;
- f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:

- a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192;
- b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611 ".

Art. 4.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 1.".

Allegato C

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.	Ente/Comando interessato	Data	Note
omissis			
			Le relative competenze di
			organo cartografico dello
			Stato per gli aspetti di
			carattere aeronautico sono
			attribuite al centro
	Sezione fotocartografica,		informazioni geotopografiche
	dello Stato maggiore		aeronautiche (CIGA) di Pratica
3	dell'Aeronautica	2000	di Mare.
omissis			

